

**PRECISAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE PERDITE NELLA "PROCEDURA PER LE COMPENSAZIONI DI CUI AL COMMA 3.4 DELLA DELIBERA AEEG n. 34/05" PUBBLICATA SUL SITO DI AU IN DATA 02/05/05**

Nel paragrafo "Verifica Dati" della "Procedura per le Compensazioni di cui al Comma 3.4 della Delibera AEEG n. 34/05" pubblicata sul sito di AU in data 02/05/05 è indicato quanto segue:

*"I dati ricevuti attraverso i file ".csv" saranno verificati con le corrispondenti misure di immissione delle "produzioni 387/03 e 239/04" che le imprese distributrici, ai sensi dell'Articolo 44, comma 1, dell'Allegato A, alla Delibera 237/04 e successive modifiche, sono tenute ad comunicare al GRTN entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di discordanza tra i dati trasmessi ad Acquirente Unico e quelli trasmessi al GRTN, al raggiungimento del giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento, Acquirente Unico, in attesa dell'accertamento del valore effettivo, determinerà provvisoriamente il controvalore economico da scomputare, assumendo come quantitativo di energia il valore minore tra i due"*

Si chiarisce che, conformemente a quanto indicato nell'Allegato A alla Del. AEEG 05/04 e all'Art. 14, comma 6 lettera a) alla Del. AEEG 237/04 e sue successive integrazioni e modificazioni, le misure di immissione delle "produzione 387/03 e 239/04" comunicate al GRTN dalle imprese distributrici vengono incrementate, da parte di Acquirente Unico, dei coefficienti di perdita indicati nella Tabella n° 17, colonna A del Allegato A alla Del. AEEG 05/04.

Sarà poi su queste misure, incrementate delle perdite, che Acquirente Unico procederà ad effettuare le verifiche tra i dati ricevuti attraverso i file ".csv" e quelli ricevuti dal GRTN.